

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022

SOTTOMISURA 5.2

“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

BANDO 2024

“Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati da Erwinia amylovora, Sharka (PPV), Tristezza (CTV) e Plenodomus tracheiphilus (malsecco degli agrumi)”

Allegato al D.D.G. n. 336 del 05/02/2024

INDICE

1	PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....
2	FINALITA' E OBIETTIVI.....
3	BENEFICIARI.....
4	DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE.....
5	INTERVENTI PREVISTI.....
6	REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....
7	SPESE AMMISSIBILI.....
8	SPESE NON AMMISSIBILI.....
9	COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI.....
10	CRITERI DI SELEZIONE.....
11	TIPOLOGIA, DURATA E INTENSITA' DELL'AIUTO.....
12	IMPORTO MINIMO AMMISSIBILE E MASSIMO CONCEDIBILE
13	IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....
14	INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA
15	DOCUMENTAZIONE.....
16	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....
17	DOMANDA DI PAGAMENTO
18	TEMPI DI ESECUZIONE E VARIANTI.....
19	CONTROLLI E SANZIONI.....
20	STRUMENTI DI TUTELA.....
21	DISPOSIZIONI FINALI.....

1. Premessa e riferimenti normativi

La sottomisura 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici ”* è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2023) 8207 final del 23/11/2023 (Versione 12.1).

Il presente Bando disciplina gli aspetti specifici della sottomisura 5.2 e per quanto non espressamente previsto nelle stesse si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali, emanate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 consultabili sul sito:

<https://www.psr Sicilia.it/normative-e-documenti/>

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) n.2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C 209/01);
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 – aiuto di Stato SA.38930;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- D.M. 15 gennaio 2015 n. 162 e D.M 20/03/2015 n. 1922 relativi alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto legislativo 27/05/1999 n. 165 e Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016, concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28/11/2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii.;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Decreto Assessoriale n. 01/Gab del 25/01/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
- Decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- D.M. 20 novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- Decreti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi da quarantena, adottati ai sensi della vigente normativa;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 6 dicembre 2021 "Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali";
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18 recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
- Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021.

2. Finalità e obiettivi

Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Nel contesto, agricolo, pertanto, è necessario utilizzare idonei strumenti per ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse. Con il presente Bando s'intende consentire il ripristino degli impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati dalle fitopatie di cui al successivo punto 5.

Per quanto concerne le principali problematiche fitosanitarie regionali riguardanti le colture arboree, particolare rilevanza assumono le seguenti: il *Citrus Tristeza Virus* CTV, il colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora*, il virus *Sharka* delle drupacee (PPV) e il malsecco degli agrumi *Plenodomus tracheiphilus*. Limitatamente agli organismi nocivi da quarantena, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad emanare i relativi decreti regionali di lotta obbligatoria, a delimitare le aree interessate e a definire le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione dei focolai. La sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è finalizzata al sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità abiotiche quali calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici, o da avversità biotiche (calamità naturali da fitopatie o epizoozie). Attraverso gli investimenti previsti, si risponde al fabbisogno F10 "Favorire l'accesso agli strumenti di gestione del rischio alle imprese". Inoltre, la sottomisura risponde principalmente alla priorità trasversale dell'adattamento al cambiamento climatico e indirettamente agli obiettivi ambientali.

Ai fini del presente Bando in conformità all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si considera "Calamità naturale" un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

3. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni. La normativa di riferimento per la definizione di imprenditore agricolo, è costituita dall'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.

4. Dotazione finanziaria e localizzazione

La dotazione finanziaria del presente Bando per la sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" è pari ad € **5.000.000,00**, di cui € 3.025.000,00 di quota FEASR.

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione Sicilia.

5. Interventi previsti

Gli interventi saranno rivolti agli investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento alle pomacee il batterio *Erwinia amylovora*, alle drupacee il virus della *Sharka* (PPV), per gli agrumi il virus della *Tristeza* (CTV) e il malsecco degli agrumi *Plenodomus tracheiphilus*. Tuttavia, come previsto dalla sottomisura, successivamente il sostegno potrà interessare anche altri organismi nocivi, di particolare rilevanza fitosanitaria. Si precisa che, in applicazione della vigente normativa, dei suddetti organismi nocivi solamente *Erwinia amylovora* è attualmente classificato da quarantena in Sicilia.

Il calcolo dell'importo del sostegno per il ripristino degli impianti arborei danneggiati e la sostituzione delle piante estirpate, saranno effettuati riferendosi alla tabella dei costi standard unitari in vigore, per alcune voci di spesa o per le colture mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale

per opere ed interventi in agricoltura.

Gli interventi sono essenzialmente mirati a ricostituire gli impianti arborei, oggetto di attacchi da parte di organismi dannosi ai vegetali, comprese le eventuali operazioni di estirpazione.

Per la ricostituzione del potenziale produttivo, possono essere finanziati l'estirpazione, la distruzione delle piante infette, ove disposta da una misura fitosanitaria, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti. La sostituzione è subordinata alle operazioni di estirpazione e all'acquisto di nuove piante. Nel caso di organismi nocivi da quarantena o ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria dal Servizio Fitosanitario, quest'ultimo provvederà ad accertare la distruzione delle piante infette. I semi d'impianto dovranno essere compatibili, con un'ottimale gestione tecnico-agronomica delle piante.

Come previsto dalla sottomisura, la ricostituzione degli impianti arborei è subordinata a un preventivo **nulla osta** da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, rilasciato anche in seguito alla valutazione dell'investimento, in termini delle attendibili sostenibilità e durata del ripristino, ipotizzabili in base alle condizioni specifiche del sito interessato, alle varietà/specie prescelte ed alle attuali conoscenze in materia fitosanitaria.

Pertanto, l'Unità fitosanitaria competente per zona, con l'eventuale supporto tecnico dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di riferimento, provvederà a rilasciare il suddetto nulla osta, **entro 45 giorni** dalla richiesta dell'interessato, compatibilmente con il numero di domande presentate, individuando eventuali prescrizioni. Per il rilascio del nulla osta si terrà conto delle attuali conoscenze in materia di resistenza/tollerabilità e suscettibilità alle fitopatie di cloni e/o varietà, impiegabili nelle specifiche condizioni pedoclimatiche dei siti interessati. Il nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Unità fitosanitaria suddetta, al competente Ufficio istruttore della domanda di sostegno, per il prosieguo di competenza. Una seconda copia sarà rilasciata all'interessato. Per gli organismi nocivi classificati da quarantena secondo la vigente normativa, il rilascio del nulla osta fitosanitario al progetto è subordinato alla regolare avvenuta esecuzione della misura fitosanitaria, di cui al successivo punto 6.1.

In tutti i casi, il nulla osta costituisce l'atto di riconoscimento formale del danno, nella misura ratificata dal Servizio Fitosanitario Regionale, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal richiedente. La superficie danneggiata ammissibile al sostegno, non può eccedere quella desumibile dal nulla osta.

Con riferimento agli organismi nocivi non da quarantena (es. CTV, Sharka, Malsecco del limone), alla richiesta di rilascio del nulla osta dovranno essere allegati **la planimetria di tutte le unità produttive aziendali omogenee interessate dalla fitopatia** e gli eventuali referti analitici di cui al successivo paragrafo 6.1. **Inoltre, per tali fitopatie, nella richiesta l'interessato dovrà sottoscrivere l'impegno a non effettuare l'estirpazione delle piante infette, prima della verifica sul posto dello stato fitosanitario da parte del Servizio Fitosanitario, per la constatazione e quantificazione del danno. Qualora la verifica sia stata già operata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere effettuata apposita dichiarazione nell'istanza di nulla osta.**

Per quanto concerne il virus della tristezza degli agrumi, nel caso di reimpianto di specie agrumicole particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del portainnesto, che dovrà possedere caratteristiche di resistenza o tolleranza.

Tale condizione, considerato il perdurante stato fitosanitario di diffusione della malattia in Sicilia, potrà essere derogata esclusivamente per gli impianti di limoneti.

La sostituzione degli agrumeti infetti dovrà essere realizzata con l'utilizzo di nesti appartenenti al Genere "*Citrus*" o, qualora tecnicamente giustificato dalle condizioni del sito interessato, con il reimpianto di specie frutticole alternative. Per quanto attiene al malsecco, il reimpianto di un nuovo limoneto potrà essere effettuato a condizione che siano trascorsi almeno mesi 12 dall'avvenuta estirpazione del preesistente limoneto, affetto dalla fitopatia.

Con riferimento ai frutteti da sostituire, potranno essere utilizzate anche specie frutticole diverse, non suscettibili alla fitopatia interessata.

In ogni caso, le piante da frutto destinate al reimpianto devono essere almeno di categoria CAC, in

conformità al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18, nonché qualificate come tali nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto Decreto del 2 febbraio 2021.

6. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Per l'ammissibilità dell'istanza è necessario che:

- l'impianto arboreo danneggiato fosse funzionale e conforme a tutti i requisiti di legge, prima dell'evento dannoso;
- il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali;
- esista un diretto nesso di causalità tra la fitopatia e il danno.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004, i beneficiari, hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni. I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

Inoltre, il beneficiario dovrà risultare essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all' INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

6.1 Condizioni di ammissibilità

Come precedentemente specificato, gli interventi saranno rivolti alla ricostituzione di impianti arborei danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento alle rosacee e pomacee il batterio *Erwinia amylovora*, alle drupacee il virus della *Sharka* (PPV), per gli agrumi il virus della *Tristeza* (CTV) e il malsecco degli agrumi *Plenodomus tracheiphilus* con esclusivo riferimento al limone.

A riguardo, si ribadisce quanto previsto dalle già citate "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2022.

Possono presentare istanza gli agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, **in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato**, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale, omogenea per caratteristiche fisiche e agronomiche destinata ad agrumi (per il CTV), limone (per il malsecco *Plenodomus tracheiphilus*), pomacee e rosacee (per *Erwinia amylovora*), drupacee (per la *Sharka*).

La percentuale del danno subito, attestata formalmente dal nulla osta fitosanitario di cui al precedente punto 5, è accertata con una delle seguenti modalità alternative, da espletare prima della presentazione della domanda di sostegno:

- per gli organismi nocivi da quarantena (*Erwinia amylovora*), in termini di superficie sottoposta ad **espianto in esecuzione di una misura vincolante prevista dal Reg. (UE) 2016/2031, emanata dal Servizio Fitosanitario Regionale**, rapportata alla superficie aziendale complessiva della coltura interessata, desumibile dal fascicolo aziendale. La misura fitosanitaria suddetta, adottata a seguito di un controllo ufficiale, deve risultare eseguita, come riscontrabile nel nulla osta fitosanitario, in data antecedente a quella della domanda di aiuto.
- per gli organismi nocivi non da quarantena (CTV, Sharka, Malsecco), si considera il numero di piante arboree colpite dall'organismo nocivo, con evidente sintomatologia e compromissione della produzione. Il numero di piante danneggiate, constatato a seguito di verifica in loco del Servizio Fitosanitario, dovrà essere rapportato a quello complessivo delle piante della coltura interessata presente nella singola unità produttiva aziendale omogenea, avvalendosi anche del fascicolo aziendale e di eventuali referti analitici. Al riguardo, qualora ritenuto opportuno, il Servizio Fitosanitario potrà procedere al prelievo e all'analisi di campioni secondo le seguenti procedure: nei casi di Sharka delle drupacee e Citrus Tristeza virus, saranno prelevati per le analisi non meno di n. 10 campioni fogliari per ettaro; per *Erwinia amylovora* dovranno essere effettuate analisi di

conferma delle osservazioni visive, con numero di campioni non inferiore a 2 per ettaro; per *Ple-nodomus tracheophilus* (malsecco del limone) non sono previsti il campionamento e le analisi, essendo in ogni caso sufficiente l'esame visivo.

- limitatamente al CTV, il calcolo del danno sarà operato, considerando tutte le piante sensibili caratterizzate dalla combinazione nesto su portinnesto non tollerante al virus.

Il Servizio Fitosanitario procederà ad operare le verifiche visive in loco, compatibilmente con il numero di domande presentate.

Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante, senza il successivo reimpianto.

Si precisa che, nel caso di misure fitosanitarie vincolanti per organismi da quarantena, le stesse devono riguardare tutte le superfici agricole oggetto della domanda, identificabili con i relativi dati catastali e inserite nel fascicolo aziendale del richiedente. Tuttavia, l'istanza di sostegno potrà essere presentata anche da un soggetto diverso dall'intestatario della misura fitosanitaria, ferma restando la sussistenza di regolare titolo di disponibilità delle superfici agricole oggetto di aiuto.

Gli interventi per l'estirpazione e la distruzione o eliminazione del materiale di risulta, non sono cumulabili con i contributi per le medesime operazioni, previsti da programmi finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1040/2002 della Commissione.

La ratifica del danno accertato, di norma anche tramite visite in loco da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, assolve all'obbligo previsto dall'art. 18 del Regolamento 1305/2013 relativo al riconoscimento formale, del fatto che una fitopatia ha causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

7. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, sono finalizzate a riportare l'impianto arboreo nelle condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi della fitopatia.

Sono ammissibili le spese relative all'espianto degli arboreti, nonché la distruzione delle piante infette, ove disposta da una misura fitosanitaria, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato, l'acquisto e il reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti.

In applicazione del Regolamento (UE) 2017/2393 art. 1 - punto 23 lettera b, sono ammissibili le suddette spese, sostenute in data non anteriore al 01/11/2020. Inoltre, tali costi devono risultare sostenuti dal titolare dell'azienda, in data successiva a quella in cui si è verificato o si è constatato ufficialmente il danno da fitopatia, desumibile dalla documentazione allegata all'istanza.

Le spese sopra menzionate sono quelle riconducibili alla tabella dei costi unitari standard attualmente in vigore, mentre per le voci di spesa o per le colture mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura. Con riferimento al reimpianto, sono riconoscibili anche le spese necessarie per assicurare un'ottimale messa a dimora delle piante, compresi l'acquisto di pali tutori, la concimazione e la preparazione del terreno. Gli impianti irrigui e i frangivento, eventualmente dismessi a causa delle operazioni di estirpazione, possono essere oggetto d'intervento, al fine di ricostituire la funzionalità degli arboreti.

L'eventuale impianto irriguo, dovrà rispondere a criteri di razionale utilizzo della risorsa idrica.

7.1 Spese generali

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

1. onorari di professionisti e/o consulenti, per:
 - studi di fattibilità;
 - valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, ove pertinenti;
 - stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali e tecnici a corredo della domanda di sostegno, compresa la perizia asseverata;
 - direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;

- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipato, sal e saldo, nonché della domanda di sostegno;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e s.m.i. Tuttavia, l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali ovvero:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

Le spese relative ai punti *a*, *b*, e *c* non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale, da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2. altre spese per:

- garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o alla valutazione del tecnico, effettuata sulla scorta di un'accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze e delle spese relative al conto corrente.

Si ribadisce che nell'attuazione della sottomisura dovrà essere applicata la vigente metodologia dei costi semplificati per gli impianti colturali, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione, che ne prevede l'estensione in sostituzione del rimborso su costi sostenuti, al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi.

8. Spese non ammissibili

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- lavori in economia;
- diradamenti e/o reinnesti, nonché gli espianti effettuati su un numero di piante inferiore a quello ammesso a sostegno;
- realizzazione di nuovi frangiventi e/o impianti irrigui non preesistenti;
- acquisto di macchine e attrezzature (nuove e/o usate) e di materiali usati;
- acquisto di beni di consumo.

Per quanto riguarda le ulteriori spese non ammissibili e l’IVA, si rimanda a quanto indicato nelle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2022 punto 3.6 “Ammissibilità IVA”.

9. Complementarità con altri strumenti finanziari europei

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarità, indicate nel capitolo 14 PSR Sicilia 2014/2020. Nel quantificare l’ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall’importo concedibile accertato. Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, l’agricoltore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti ed al percepimento dei relativi benefici.

10. Criteri di selezione

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Tali criteri sono stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2020.

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito, all’atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare l’apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto), riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l’omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti, in base ai quali il progetto è stato valutato, ai fini dell’inserimento in posizione utile in graduatoria; pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto deve comunque rientrare, all’interno della dotazione finanziaria prevista dal bando. Inoltre, in sede di presentazione della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione di cui all’allegato 1, redatta in forma di **perizia asseverata (non giurata)** da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall’iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

CRITERI DI SELEZIONE			
Principi dei criteri di selezione	Descrizione del criterio di selezione	Punteggio attribuito al criterio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) Max 10 punti	Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) come definito dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m. e i. Il punteggio dovrà essere attribuito qualora il richiedente del sostegno è un I.A.P. (cioè colui che è in possesso di competenze e conoscenze professionali, che dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro	10	Autocertificazione attestante il possesso della certificazione della qualifica di IAP (deve essere riportata anche la data e il Comune/IPA competente che ha rilasciato la certificazione ai sensi della Circolare Assessoriale prot. n. 47470 del 24/05/2006 e s.m.i. e la circolare prot. n. 3187/GAB del 05/08/2020).

	complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro)		
Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e focus area riferite alla misura Max 25 punti	Danni dal 70% fino al 100% calcolato sul potenziale agricolo interessato (specie arborea/e sensibile/i alla fitopatìa presente in azienda)	25	Incidenza del danno accertata e riconosciuta, desumibile dal nulla osta fitosanitario
Qualità dell'operazione proposta	Intervento finalizzato al ripristino del potenziale agricolo interessato, danneggiato da un organismo nocivo non da quarantena	30	Nulla osta fitosanitario
Max 65 punti	Intervento finalizzato all'eradicatione o contenimento dell'organismo nocivo da quarantena, batterio erwinia amylovora	65	Nulla osta fitosanitario

L'inserimento delle domande di aiuto nelle graduatorie ammissibili a finanziamento, è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo pari a 30.

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:

- soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane (data di nascita da rilevare nel documento d'identità);
- imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico, dovrà essere presentata documentazione probante l'affidamento, l'assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità organizzata.

11. Tipologia, durata e intensità dell'aiuto

L'intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al **100%** delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione delle operazioni ammissibili previste dalla sottomisura, nei limiti minimi e massimi di seguito descritti.

In linea generale, nell'ambito della presente sottomisura non è concesso alcun sostegno per il mancato reddito (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

12. Importo minimo ammissibile e massimo concedibile

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al **100%** dei costi ammissibili, per gli interventi di ricostituzione. **L'importo massimo concedibile è pari ad € 200.000,00 per beneficiario, mentre l'importo minimo ammissibile è pari ad € 15.000,00 per beneficiario.**

13. Impegni e obblighi dei beneficiari

Fermo restando gli impegni sottoscritti dal beneficiario con la presentazione della domanda di sostegno, in generale gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori ed implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale del contributo. Tali impegni saranno riportati nel provvedimento di concessione del contributo.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.5 "*Stabilità delle Operazioni*" delle *Disposizioni Attuative e Pro-*

cedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022, il beneficiario ha l'obbligo, per almeno **5 anni** dalla data del pagamento finale, di segnalazione al Servizio Fitosanitario di eventuali sintomi, nel nuovo impianto arboreo, riconducibili alla fitopatologia oggetto dell'intervento di ricostituzione o ad altri organismi nocivi per le piante. Inoltre lo stesso dovrà, per la medesima durata:

- mantenere la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto, ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento.

14. Indicazioni generali sulla procedura

La sottomisura 5.2 è attivata tramite bando pubblico con procedura valutativa.

14.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La data di presentazione della domanda sul portale SIAN verrà comunicata con successivo avviso.

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Il beneficiario dovrà sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP (One Time Password), ovvero un PIN "usa e getta" valido solo per un limitato intervallo di tempo e utilizzabile per una sola firma, insieme ai documenti allegati firmati digitalmente.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite soggetti abilitati CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega.

15. Documentazione

15.1 Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di titolare/rappresentante legale;
- dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011, né sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico sul SIAN), opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento. In mancanza della suddetta scheda, ai fini del riscontro dei dati aziendali, verrà presa in considerazione l'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale presente sul SIAN al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno;
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, ove pertinente, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- contratto stipulato tra il richiedente il sostegno ed il professionista/progettista redatto secondo le

disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e s.m.i;

- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi di ripristino o copia autenticata dal tecnico progettista;
- planimetrie in scala ex ante ed ex post degli impianti arborei dell'azienda danneggiata ed oggetto d'intervento, con individuazione delle superfici soggette ad espianto/reimpianto, compresi eventuali impianti irrigui, frangiventi ed indicazione delle specie utilizzate per il reimpianto;
- planimetria su base catastale, riportante l'ubicazione delle singole unità produttive aziendali destinate alla/e specie sensibile/i alla fitopatìa oggetto d'intervento;
- dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. n.13/86;
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di **perizia asseverata (non giurata)** da parte del tecnico professionista di cui si allaga modello (**allegato 1**), nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Nella stessa perizia bisogna attestare che gli interventi o le opere progettate, sono conformi a quanto previsto dalla sottomisura 5.2 dal bando, dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- nulla osta fitosanitario rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- relazione tecnica-agronomica, con la descrizione dei dati aziendali e nella quale si evidenzino, fra l'altro, gli aspetti fitosanitari riguardanti le scelte progettuali, i portinnesti e le varietà utilizzate per il reimpianto nonché la qualifica delle piante utilizzate (CAC o certificate);
- nel caso in cui l'intervento di ricostituzione comprenda anche l'impianto irriguo e/o i frangivento, disegni ex post riportanti ubicazione e tipologia della rete irrigua e/o dei frangivento;
- computo metrico estimativo delle opere che s'intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a costi standard o a prezzario; analisi prezzi; acquisizione di beni materiali a preventivo; spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
- nel caso di spese che non rientrano nei costi standard o da prezzario, presentazione di tre preventivi per l'acquisto di beni materiali, esplicativi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative voci di costo, con le modalità indicate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 (punto 3.5.1.). Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso. La richiesta dei preventivi dovrà essere formulata tramite l'applicativo "Gestione preventivi per domanda di sostegno" presente nella piattaforma SIAN. Qualora, in relazione agli investimenti proposti, non fosse possibile produrre più preventivi, si potrà ricorrere alla perizia asseverata da parte del tecnico incaricato dal richiedente che attesti la congruità della spesa e/o l'esclusività;
- autocertificazione e/o documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito, così come individuata nel prospetto sopra riportato dei criteri di selezione;
- dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali e nel bando;
- copia dei contratti di affitto e/o comodato (ove pertinenti) registrati nei modi di legge; sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la data di scadenza dei contratti deve essere non inferiore a 10 anni, dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Non sono considerati validi i contratti di affitto o comodato, la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati, al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. L'esistenza di contratti non conformi alle predette indicazioni, inseriti nel fascicolo aziendale, non sarà motivo di esclusione, qualora vengano

no rispettati i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste nel presente bando e l'oggetto dei contratti non concorra all'investimento;

- autocertificazione o certificazione della destinazione urbanistica, riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici.

15.2 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

In aggiunta alla precedente documentazione, ove pertinente, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare:

- a) atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente valenza equipollente, con estremi di registrazione;
- b) dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);
- c) attestato d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
- d) dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/coop., attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
- e) elenco nominativo complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- f) delibera dell'organo competente della società/associazione/coop. di approvazione dell'iniziativa progettuale, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 5.2, di delega al rappresentante legale a presentare domanda di sostegno e di assumere l'impegno, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno, ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati al precedente punto 13 "Impegni ed obblighi dei beneficiari", nonché di assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

16. Procedimento Amministrativo

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'esame e la valutazione delle domande di sostegno e conseguentemente ridurre i tempi del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità istruttorie.

16.1 Ricevibilità informatica

La ricevibilità informatica avviene attraverso apposita profilatura sull'applicativo informatizzato Sian Agea. La domanda telematica viene accettata dal sistema e quindi rilasciata solo se sono stati rispettati i termini di presentazione previsti dal bando e se sono stati correttamente compilati/implementati tutti i campi obbligatori predeterminati in funzione delle specificità del bando. L'applicativo informatizzato permette il caricamento (upload) dei file corrispondenti almeno ai seguenti campi:

- sottoscrizione della domanda di sostegno con firma elettronica mediante codice OTP;
- documentazione richiesta dal bando/avviso, firmata digitalmente dal rappresentante legale/titolare o dal professionista abilitato;
- scheda tecnica di auto-valutazione, redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) firmata digitalmente dal professionista abilitato, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- dichiarazione di conformità degli elaborati trasmessi rispetto a quanto previsto da bando/av-

viso, redatta sotto forma di perizia asseverata e sottoscritta digitalmente da un professionista abilitato.

16.2 Approvazione degli esiti della ricevibilità informatica

Scaduti i termini dell'invio telematico, il Responsabile dell'Area 5 effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo informatizzato Sian Agea, che genererà **l'Elenco regionale provvisorio delle domande ricevibili informaticamente**, ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito secondo il metodo di calcolo indicato nel presente bando nel paragrafo relativo ai criteri di selezione e alle priorità attribuite a parità di punteggio.

Ad ogni domanda di sostegno sarà abbinato il relativo contributo di aiuto richiesto, in conformità a quanto indicato in domanda.

Il Servizio 2 predispose il provvedimento di approvazione dell'elenco regionale provvisorio di cui sopra che verrà pubblicato, con efficacia di notifica per tutti i proponenti, entro 30 giorni dalla chiusura della presentazione telematica delle domande.

Relativamente a problematiche di sola natura informatica, gli interessati che abbiano dimostrato la non presenza negli elenchi o l'errata associazione dei dati inseriti in domanda documentata a mezzo PEC, potranno produrre, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale provvisorio delle domande rilasciate, domanda di riesame del provvedimento.

Conclusa tale fase, il Servizio procederà alla predisposizione e pubblicazione, con efficacia di notifica per tutti i proponenti, del provvedimento di approvazione **dell'Elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente**, ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito.

Qualora le risorse finanziarie previste dal bando siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto dai proponenti, tutte le domande di sostegno presenti **nell'Elenco regionale definitivo** potranno accedere alla successiva fase valutativa e verranno considerate potenzialmente finanziabili.

Qualora invece le risorse finanziarie previste dal bando non siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto, l'elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito individuerà le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "**parte utile dell'Elenco**"), fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nell'elenco così determinato verrà altresì definito il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile dell'Elenco (di seguito "**punteggio limite dell'Elenco**"). Le domande inserite nella "parte utile dell'Elenco", in funzione del punteggio auto attribuito, saranno considerate potenzialmente finanziabili e saranno avviate alla successiva fase istruttoria. Le domande che invece non raggiungono il punteggio limite (e che quindi non rientrano nella parte utile dell'Elenco) saranno considerate non finanziabili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie e non verranno avviate alla successiva fase istruttoria (*punto 4.2.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021*).

16.3 Ammissibilità ed elaborazione graduatorie

Tutte le domande di sostegno inserite **nell'Elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente** (nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal bando siano sufficienti a coprire tutto il fabbisogno richiesto in termine di contributo pubblico) o le domande di sostegno rientranti nella "parte utile dell'Elenco definitivo" (qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto dai proponenti) - verranno assegnate ai funzionari istruttori degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, per l'avvio delle fasi procedurali previste dal sistema Sian (ricevibilità da SIAN); ammissibilità; valutazione e istruttoria tecnico-

amministrativa (punto 4.3 e 4.3.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021).

L'istruttoria informatizzata di questa fase procedurale riguarderà:

- la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- la verifica della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nella sottomisura, anche con riferimento alla coerenza fra le superfici oggetto di richiesta di sostegno e quella accertata dal Servizio Fitosanitario con il nulla osta;
- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- la verifica del punteggio auto attribuito, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione con riguardo anche al conseguimento dell'eventuale punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno e la validazione del punteggio definitivo;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- l'analisi tecnico economica del progetto la verifica della rispondenza/coerenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste dalla Misura;
- la verifica della congruità, della pertinenza e della ragionevolezza della spesa rispetto a quanto previsto dal bando e la determinazione della stessa;
- l'affidabilità del richiedente (laddove previsto intesa come controllo antimafia);
- la verifica della corrispondenza tra il punteggio dichiarato nella domanda di sostegno e quello indicato in perizia asseverata con la scheda tecnica di auto-valutazione;
- la verifica del punteggio, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione, con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno;
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario (soccorso istruttorio).

Al termine della predetta valutazione e istruttoria tecnico-amministrativa, gli Ispettorati comunicheranno al Servizio 2 responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura gli esiti delle verifiche effettuate.

Il Servizio provvederà a redigere la **Graduatoria regionale provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento** con relativa attribuzione del punteggio e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni che verrà pubblicata con efficacia di notifica per tutti i proponenti.

A tal fine gli interessati potranno proporre al Servizio 2, con apposite memorie, istanza di riesame al provvedimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Le richieste di riesame verranno trasmesse alla Commissione regionale unica di valutazione per l'esame delle stesse, i cui esiti saranno comunicati al Servizio 2.

Concluso il procedimento di riesame, il Servizio 2 procederà alla predisposizione del provvedimento di approvazione della **Graduatoria regionale definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento**, con relativa attribuzione del punteggio, e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione.

Avverso tale provvedimento è esperibile il ricorso gerarchico, il ricorso giurisdizionale al TAR e/o straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Tutti gli elenchi e le graduatorie (provvisori e definitivi) approvati con provvedimento del responsabile della attuazione della Misura/Sottomisura saranno pubblicati con valore legale nei siti

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregi_onale delle Risorse Agricole e Alimentari/PIR_DipAgricoltura e <https://www.prsicilia.it> e

verranno affissi per 30 giorni all'albo regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

16.4 Provvedimento di concessione

Concluso il procedimento di riesame, il Servizio responsabile procederà alla predisposizione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento con relativa attribuzione del punteggio e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni (*punto 4.5 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021*).

Gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio emetteranno il provvedimento di concessione del sostegno, che verrà notificato al beneficiario, riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al sostegno/finanziamento;
- superficie dell'impianto arboreo danneggiato ammessa a sostegno, coincidente con quella riportata nel nulla osta fitosanitario;
- i tempi di realizzazione degli interventi/opere ed eventuali proroghe;
- i riferimenti e modalità per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- gli impegni e le prescrizioni (generali e specifiche);
- i riferimenti per la presentazione delle domande di variante;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni.

17. **Domande di pagamento**

17.1 Modalità di presentazione

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN corredata dalla documentazione in formato digitale.

Le domande di pagamento possono riferirsi a:

- domanda di pagamento per Anticipazione;
- domanda di pagamento per Acconto (SAL);
- domanda di Pagamento per Saldo.

I termini per la presentazione delle domande di pagamento sono stabiliti nei termini perentori fissati dall'Amministrazione nell'atto di concessione del sostegno.

17.2 Anticipo

I beneficiari del sostegno della sottomisura 5.2 possono richiedere il versamento di un anticipo, non superiore al 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente, di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale, sulla base degli elenchi che lo stesso rende noti (istituti/imprese iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, consultabile sul sito www.ivass.it, e non soggette ad un provvedimento di sospensione); la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo, a conclusione dell'operazione considerata.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 punto 5.1 e 6.3.1.*

17.3 Stato avanzamento lavori (SAL)

I beneficiari del sostegno possono richiedere l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera, per attività parzialmente eseguite.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione in sintesi riportata, nonché quella specifica indicata nel successivo punto 17.4, ove pertinente:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
2. computo metrico consuntivo (gli interventi e le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del computo metrico riferito al progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura ove pertinente o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
4. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ove pertinente (sono esclusi gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati);
5. le fatture elettroniche quietanzate, nonché bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati (modalità di pagamento previste al punto 5.2 delle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022*) estratti conto da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, quietanza liberatoria dei fornitori. Le fatture elettroniche emesse dai fornitori dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: **PSR Sicilia 2014-2022 Sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino di impianti arborei danneggiati da fitopatie" - Bando 2024**, nonché il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (per questi interventi l'ammissibilità delle spese decorre dal 01/11/2020. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario. Tale documentazione del presente punto 5.2 non deve essere presentata, se trattasi di interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati.
6. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici), con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario. Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione/investimento per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e della congruità delle spese dichiarate, in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale), atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto).

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento, in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo*

rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 punto 5.2 e 6.3.2..

17.4 Saldo

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro il termine perentorio del **30/06/2025** che sarà riportato nell'atto di concessione.

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione dell'investimento realizzato e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento, comprovata da fatture (ove pertinente) o da documenti aventi forza probatoria equivalente (punto 5.3 e 6.3.3. delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022).

La documentazione specifica da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali apportate, specificandone le motivazioni.
2. computo metrico consuntivo (gli interventi e le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del computo metrico riferito al progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura ove pertinente o del documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. planimetria delle superfici reimpiantate, ed elaborati tecnici relativi a tutte le opere ricostituite (impianto irriguo, frangivento), ove pertinenti;
4. dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori, resa ai sensi dell'art. 49 L.R. 13/86 attestante:
 - la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa (quest'ultimi ove pertinenti);
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
 - che tutti i materiali ed impianti relativi alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda come "materiali nuovi" (qualora pertinente);
 - che la documentazione di spesa allegata, ove pertinente, è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente per l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento;
 - che le fatture regolarmente quietanzate, ove pertinenti, riportano le quantità, il prezzo unitario e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
5. dichiarazione d'impegno, da parte del beneficiario, a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo), le opere oggetto di finanziamento, ad eccezione dei casi di forza maggiore;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
7. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ove pertinente (sono esclusi gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati);
7. fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: **PSR Sicilia 2014-2022 Sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino di impianti arborei danneggiati da fitopatie" - Bando 2024**, nonché il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propeedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario. Tale documentazione non deve essere presentata, se trattasi di interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
8. quietanze liberatorie dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento, dalle quali si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazio-

ne dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere. La quietanza liberatoria non deve essere presentata per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;

9. bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste *al punto 5.3 e 6.3.3. delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022*). Tale documentazione non deve essere presentata per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
10. estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni), ove pertinente. Gli estratti conto non devono essere presentati per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
11. dichiarazione del direttore dei lavori, circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
12. dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori;
13. documento di commercializzazione o singolo cartellino (colore giallo) per pianta o gruppo di piante, attestante la qualificazione almeno di categoria CAC delle piante da frutto utilizzate per il reimpianto, in conformità al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18 (art. 61). Per le piante certificate, ai sensi del predetto Decreto Legislativo (art.58), il documento consiste nei singoli cartellini (colore azzurro) per pianta o gruppo di piante attestanti la certificazione;
14. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici), con la quale si autorizza il Legale Rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
15. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);
16. documentazione fotografica inerente gli investimenti realizzati, anche delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato.

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

I pagamenti devono essere completati prima del termine previsto per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque non oltre il **30/06/2025**. Entro tale data dovrà essere dimostrata la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

L'ufficio istruttore competente, entro il termine di **90 giorni** a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, provvede a:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese (ove pertinenti), con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa, con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

Per le fitopatie causate da organismi nocivi da quarantena, il saldo è subordinato alla constatazione di regolare avvenuta esecuzione della misura di espianto, da parte del Servizio Fitosanitario, che provvederà a trasmettere tale documentazione all'Ufficio istruttore della domanda di aiuto, qualora non già attestata nel nulla osta fitosanitario.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie di riduzione o esclusione.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale), atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto), ove pertinente.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo, prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% visita sul luogo dell'operazione per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione). Infine, l'Ufficio istruttore dovrà verificare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante.

Altre indicazioni sono riportate nelle Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 punto 5.3 e 6.3.3.*

18. Tempi di esecuzione e varianti

La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine perentorio del 30/06/2025.

Non costituisce variante la modifica delle varietà/portinnesti/specie utilizzati, se preventivamente assentita dal competente ufficio del Servizio Fitosanitario.

Per le varianti si rimanda a quanto previsto dalle *“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”* approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m. e i.).

19. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione dei lavori anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma di massima previsto e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2017/1242), in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2019 n. 497 e

s.m. e i. *“Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari, sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014/2022, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

20. Strumenti di Tutela

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le modalità descritte nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021* nonché ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

21. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2022, alle *“Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021* ad altre disposi-

zioni emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il presente Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato: www.psr Sicilia.it.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione, nel citato sito assessoriale, del presente bando sottomisura 5.2.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93